

Riserve e utili in natura con registro fisso

Un atto che sia formato in Italia che riproduce i contenuti di un'operazione societaria estera, deve essere interpretato e qualificato alla luce della volontà negoziale perseguita dalle parti, ai sensi dell'articolo 20 del Tur

Un atto formato in Italia che riproduce i contenuti di un'operazione societaria estera deve essere interpretato e qualificato alla luce della volontà negoziale perseguita dalle parti, ai sensi dell'art. 20 del Tur. Nella specie, ricorrendo la distribuzione di utili e riserve soddisfatta in natura attraverso l'assegnazione di titoli partecipativi in una società italiana, deve escludersi la configurabilità di una fattispecie di compensazione soggetta ad imposta di registro proporzionale ex art. 6 della Tariffa Parte prima allegata al Tur. Di contro, rileva la circostanza che l'atto venuto a giuridica esistenza ha natura unitaria, è insuscettibile di originare reciproche posizioni in astratto compensabili e si concretizza in una distribuzione in natura ad effetto immediato con contestuale e correlato trasferimento al socio del bene partecipativo per un valore corrispondente a quello delle poste distribuite. Ne consegue la debenza dell'imposta di registro in misura fissa secondo il combinato disposto dell'art. 4 lettera a) n. 5) e lettera d) della menzionata Tariffa Parte Prima. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione Sezione Tributaria con la sentenza n. 34872 del 29 dicembre 2024. Nei fatti di causa una società di diritto lussemburghese aveva deliberato la distribuzione di utili e riserve a favore della controllante residente nella medesima giurisdizione,

assegnandole a tale titolo la partecipazione nell'intero capitale di una Srl. Al fine di adempiere agli obblighi pubblicitari ex art. 2470 c.c., era stata formalizzata una scrittura privata autenticata, recettizia degli accordi intervenuti all'estero, con iniziale registrazione con il tributo fisso. L'Ufficio notificava un avviso di liquidazione invocando il recupero dell'imposta proporzionale con aliquota dello 0,50% sulla base di un presunto assetto compensatorio. Questa tesi veniva confermata in entrambi i giudizi di merito, pur dando atto, nella stessa decisione di secondo grado, che nel caso di specie era stata posta in essere una assegnazione di beni al socio. Per superare questo aspetto, la sussistenza della compensazione era argomentata invocando in capo al socio la sussistenza di partite contrapposte, il debito per le partecipazioni acquisite ed un (non meglio identificato) credito per le voci disponibili del patrimonio netto. Gli Ermellini correttamente censurano l'erroneità giuridica di tale ricostruzione e ripercorrono l'evoluzione normativa europea in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali attuata in Italia a seguito del recepimento delle Direttive 69/335/CEE e 2008/7/CE, nel senso di una tendenziale esclusione dalla tassazione proporzionale, richiamando la giurisprudenza unionale (cause C-49/91 e C-573/16) e quella domestica (Cass. n. 23015/2024) in materia.

*Gianluca Stancati
e Angela Ludovica Sirignani*

—© Riproduzione riservata—■

